



Repubblica di San Marino

UFFICIO PRESIDENZA
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE

PROTOCOLLO

N. 1138

Data 09 01 2019

Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello

**Relazione al Progetto di Legge
"LA MEDIAZIONE FAMILIARE"**

Ecc. mi Capitani Reggenti,

On. li Consiglieri

Il progetto di legge sulla mediazione familiare intende introdurre nell'Ordinamento della Repubblica di San Marino un istituto nuovo, che già in altri Paesi, seppure con caratteristiche e discipline diverse, ha trovato ampia diffusione e proficuo utilizzo.

La mediazione familiare (brevemente MF) è un percorso finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione ed al divorzio. Il mediatore familiare viene attivato dai genitori ai quali garantisce imparzialità, qualificazione certificata, competenze specifiche, massima riservatezza e autonomia rispetto all'ambito giudiziario. Il mediatore facilita la comunicazione ed il confronto tra i genitori su tutti gli aspetti relativi alle relazioni con i figli (educazione, istruzione, salute, mantenimento, tempo libero, frequentazioni, organizzazione della presenza di ciascuno accanto ai figli) e su altri temi oggetto di disaccordo (quali ad es. le questioni economiche) in modo che siano i genitori stessi in prima persona ad elaborare un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli in cui poter esercitare la comune responsabilità genitoriale.

In particolare il mediatore familiare, in una serie di incontri aiuta padre e madre a comunicare efficacemente sui figli, a trovare soluzioni realistiche, a stabilire accordi condivisi e duraturi che consentano ai figli di crescere sereni e agli adulti di svolgere responsabilmente il loro comune compito genitoriale.

Gli accordi sono negoziati e definiti da entrambi i genitori e non imposti da terze persone, ragione per cui hanno maggiori possibilità di essere rispettati.

La mediazione familiare è riservata, protetta dal segreto professionale e del tutto autonoma dall'iter legale della separazione. Vi partecipano solo i genitori.

Come istituto giuridico, la mediazione familiare nasce nei paesi Anglosassoni, in America negli anni '70 del secolo scorso per poi diffondersi in Europa negli



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

anni '80, prima in Inghilterra poi in Francia. La Raccomandazione R(98)/1 del Consiglio d'Europa del 19 gennaio 1998 detta agli Stati Membri precise indicazioni sulla mediazione familiare, sulla sua area d'azione, sull'organizzazione dei servizi, sui metodi etc... La Raccomandazione n. 1693/2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 ribadisce il valore della mediazione familiare e la necessità in questo ambito di ascoltare i minori per garantirne i diritti, invitando gli Stati ad implementarne i principi ed a promuoverne l'utilizzo.

La mediazione familiare rappresenta una realtà ormai imperativa anche in Italia sebbene non abbia a tutt'oggi - nonostante i plurimi progetti di riforma legislativa presentati e già in parte esaminati in sede parlamentare - trovato un formale riconoscimento nel quadro normativo dei procedimenti cui elettivamente si riferisce.

La mediazione familiare si colloca infatti nel più ampio panorama degli interventi volti ad un decentramento del conflitto rispetto alla sede propriamente giurisdizionale e rappresenta, ancorché con caratteristiche proprie e per non pochi aspetti differenti rispetto alle altre forme e tipologie di mediazione, una modalità alternativa al percorso giudiziario o, meglio, una modalità alternativa di approccio alla vicenda giudiziaria. La MF è infatti uno strumento per la cura delle relazioni nell'ambito della coppia nel momento in cui si verifica la necessità di un cambiamento in conseguenza della frattura venutasi a creare sul piano di quella solidarietà di intenti, di affetti e di unitaria progettualità per la famiglia che aveva in precedenza contraddistinto e sorretto il percorso di vita dei due coniugi, dei due compagni, dei due genitori. L'esperienza vissuta nelle aule di giustizia insegna che la vicenda separativa è sempre produttiva di un lutto, perché evento inevitabilmente luttuoso è il fallimento di un progetto di vita inizialmente condiviso e sulla buona riuscita del quale tanto l'uno che l'altro dei coniugi o dei conviventi hanno creduto, profuso sforzi e investito emotivamente. Ogni lutto richiede un percorso e un tempo di elaborazione sia perché la mancanza dell'altro crea un vuoto al quale ci si deve abituare sia perché le caratteristiche della vita separata sono necessariamente diverse da quelle proprie del regime di convivenza.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

La capacità di elaborazione del lutto varia però da soggetto a soggetto in funzione delle risorse personali di cui ciascuno è dotato, ma si può ragionevolmente escludere che vi sia qualcuno in grado di transitare del tutto indenne attraverso un'esperienza di separazione: anche chi ha fortemente voluto la separazione non potrà infatti ritenersi libero dalle problematiche che si presentano allorquando le precedenti relazioni debbano essere riorganizzate.

E' praticamente la regola che i coniugi incontrino difficoltà nel gestire la loro crisi relazionale e che tendano a prendere il sopravvento rancori e recriminazioni che impediscono loro di comporre efficacemente il conflitto attraverso un reciproco confronto.

In tale scenario è pressoché scontato che la coppia incorra in un errore gravissimo, quale quello di delegare le proprie funzioni, anche genitoriali, a terzi soggetti, in particolare ad avvocati e giudici.

La coppia che affronta la crisi relazionale e decide dunque di separarsi deve infatti mirare *in primis* a ricostituire un nuovo canale di comunicazione per recuperare e valorizzare le risorse in essa già presenti. Solo in questo modo sarà possibile per la coppia pervenire ad una riorganizzazione delle relazioni familiari basata su una naturale condivisione e porre le basi più solide per il nuovo assetto di vita separata. E' mera utopia pensare che quella coppia che non ha ricostituito questo nuovo canale di comunicazione possa poi rispettare quegli accordi presi, spesso sulla scia di pressioni psicologiche, in uno studio legale e/o nell'aula di un Tribunale. Del resto i numerosi fascicoli che occupano i tavoli dei Magistrati della Repubblica di San Marino non possono che confermare tale assunto: la maggior parte delle coppie che si separano consensualmente si trovano a dover ricorrere nuovamente al Tribunale a distanza di pochi mesi, avendo sperimentato l'ulteriore fallimento di quegli accordi in realtà non realmente condivisi ed accettati.

E' paradossale poter pretendere che siano Giudici e Avvocati o i Servizi Sociali ad intervenire sulla coppia in tal senso, svolgendo una funzione che non compete loro, quale quella di ricostituire un ponte di comunicazione tra quei genitori che



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

versano in una situazione di emergenza e di conflitto massime, e di valorizzare le componenti positive e le capacità genitoriali comunque presenti nella coppia.

Tale funzione può invece essere efficacemente svolta dal mediatore familiare, quale professionista che opera in un contesto strutturato, come terzo neutrale, dotato di una formazione specifica.

L'intervento di mediazione non può infatti essere improvvisato, in quanto richiede di snodarsi secondo le cadenze di un suo impianto metodologico (in particolare il modello emiliano-romagnolo, cui il presente progetto si ispira) in un lasso temporale almeno di massima preventivato e in una collocazione extra-processuale chiara e non suscettibile di creare confusione. Deve cioè operare in un ambito nel quale sarà chiesto a ciascun genitore di essere attivo e di promuovere quelle capacità e quelle risorse già presenti, seppure apparentemente offuscate e nascoste sotto la coltre nebbiosa del conflitto e del rancore. Se la coppia si appresta ad affrontare la separazione percependosi come un "malato" che, consapevole della propria patologia, si affida al medico curante (nel nostro caso avvocati e giudici) con atteggiamento passivo, disponibile ad assumere ogni farmaco che gli verrà prescritto, non riuscirà mai, come infatti accade nella quasi totalità delle separazioni, a raggiungere degli accordi soddisfacenti per sé e per i propri figli e, soprattutto, a rispettarli nel tempo.

Il problema infatti non risiede tanto negli accordi o nei provvedimenti, ma nell'effettiva esecuzione e nella durata nel tempo delle misure prese e prescritte. E' per tale motivo che occorre un effettivo consenso ed un margine di intesa reale ed autentica tra le parti. E' ormai esperienza comune che un affidamento congiunto imposto e subito si traduce in uno stillicidio di microconflittualità, nella paralisi decisionale o nel trionfo della legge del più forte tra i genitori.

La MF è invece un'occasione che viene data ai genitori per poter dare il meglio di sé e per poter utilizzare quelle componenti adulte e positive delle quali sono già provvisti. All'interno della MF i genitori saranno quindi chiamati ad essere attivi e artefici in prima persona di quella riorganizzazione delle loro relazioni che sino a quel momento non sono riusciti a realizzare.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Il mediatore familiare viene pertanto previsto come neutrale ed equidistante rispetto ad entrambe le parti in quel momento contrapposte. La neutralità richiesta al mediatore è però diversa da quella propria del giudice al quale è altresì attribuita una funzione conciliativa in sede di mediazione: se infatti la mediazione fallisce il giudice sarà comunque chiamato a decidere e la consapevolezza di questo ruolo di fatto gli impedisce di svolgere una funzione mediativa in senso tecnico, con l'effetto che potrà il giudice procurare una conciliazione, ma non potrà mai assumere la veste di mediatore familiare.

Ecco perché non si può pretendere che sia il Giudice ad assumere funzioni che non gli sono proprie emanando, in luogo dei genitori, decreti provvisori e sentenze che determinino il nuovo assetto organizzativo che la famiglia dovrà osservare una volta formalizzata la separazione.

L'introduzione e regolamentazione della MF nell'ordinamento sammarinese costituisce una preziosa occasione per riaffermare la validità e l'autonomia delle rispettive sfere di competenza di tutti i soggetti che, in varie vesti e con diversi ruoli, ruotano intorno alle parti nei giudizi di separazione e divorzio. Il mediatore familiare viene chiamato a svolgere l'intervento professionale al quale è abilitato nel "retro" della vicenda giudiziaria, il giudice non sarà dunque più costretto a travalicare i confini della propria funzione e verrà posto nella condizione di mantenere intatta la propria essenziale posizione *super partes* volta alla direzione del processo ed all'adozione della decisione finale, mentre l'avvocato sarà chiamato a tutelare gli interessi dell'assistito senza pretendere di diventare il referente di entrambi i coniugi in un percorso di mediazione che gli è totalmente estraneo.

Conseguentemente il Servizio Minori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale potrà riacquistare le funzioni che gli sono proprie e dedicarsi alle situazioni limite che vedono coinvolti i minori, anziché dover sovraccaricarsi, come di fatto oggi accade, di compiti che gli sono estranei, quale quello di svolgere terapia di coppia a sostegno dei genitori. Si ricorda infatti che Il Servizio Minori è una risposta istituzionale per persone da 0 a 18 anni e per persone con disabilità anche oltre il diciottesimo anno di età, che si occupa del disagio psicologico, sociale, relazionale, assistenzia-



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

le e di integrazione dei minori al fine di garantire loro il più alto grado di benessere, di armonico sviluppo psico – fisico e di integrazione sociale, in una ottica di prevenzione, diagnosi e riabilitazione.

Non a caso in Italia, dove si sta iniziando a percorrere la strada della conciliazione, al fine di decongestionare la macchina giudiziaria fortemente ingolfata, si comincia altresì a parlare proprio di diritto collaborativo. Il diritto collaborativo è un metodo alternativo e stragiudiziale, che consente di evitare un procedimento contenzioso avanti il Tribunale. In particolare, nell'ambito del diritto di famiglia, questo modo alternativo di risoluzione dei conflitti permette di trovare una soluzione soddisfacente per tutti i componenti della famiglia. Il diritto "familiare" collaborativo è un processo di negoziazione che riunisce i due coniugi o partners e i loro rispettivi avvocati, che li consigliano e assistono, in uno spirito di collaborazione, per trovare una soluzione concordata. Il diritto collaborativo, da anni applicato negli USA, in Canada e in numerosi Paesi Europei, è considerato sia dai clienti che dagli avvocati che lo praticano come un metodo efficace di risoluzione dei conflitti, con un alto tasso di riuscita e di soddisfazione, che si protrae nel tempo, ed evita ulteriori giudizi contenziosi dopo la separazione o il divorzio.

Appare dunque chiaro che, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce dello stato dell'attuale sistema giudiziario e dei profondi mutamenti sociali, occorra introdurre nuovi strumenti di risoluzione dei conflitti, al fine di assicurare una più ampia e celere tutela dei diritti. La MF non è né sostitutiva del sistema legale, né sua ancilla. Essa rappresenta un intervento che ottiene migliori risultati quando è il frutto di un'integrazione tra le competenze del mediatore e quelle dei legali delle parti. Oltre dunque ad essere una nuova tecnica d'intervento è l'espressione di una nuova cultura, tesa a considerare in modo diverso i conflitti tra le persone, in particolare se minori e a ricercare una soluzione a tali conflitti affiancando alla logica del procedimento giudiziario tradizionali soluzioni consensuali e responsabilizzanti, mediante l'intervento di un soggetto terzo, il mediatore, che operi in un contesto imparziale e informale.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Deve quindi essere del tutto disperso il timore che ancor oggi aleggia tra i principali professionisti coinvolti (avvocati e psicologi) di vedersi sottratta parte del proprio lavoro dalla figura del mediatore familiare. La MF infatti non è né un arbitro, ma soprattutto non è consulenza legale, finanziaria e/o psicopedagogica. Il mediatore non è un consulente al quale rivolgere domande per ottenere risposte sui problemi che affliggono e/o dividono i genitori. Il mediatore è un "facilitatore", un animatore della comunicazione tra le parti. I problemi posti sul tappeto dai coniugi possono essere infatti di varia natura e solitamente aspetti legali, affettivi e finanziari sono intrecciati. Il mediatore darà quindi il suo contributo, aiutando le parti a lavorare attorno a uno o più di questi problemi, indirizzerà i coniugi verso i vari professionisti di cui necessitano, ma non si sostituirà in alcun modo a giudici, avvocati, medici, psicologi, psicoterapeuti o consulenti finanziari.

Tornando all'ordinamento sammarinese, come già detto, il Giudice cui è presentata la domanda di separazione è tenuto, ai sensi dell'art. 110 della Legge 29 aprile 1986 n. 49 (Riforma del diritto di famiglia) ad esperire un tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione personale dei coniugi. Purtroppo tranne rarissime eccezioni tale tentativo si dimostra del tutto vano perché quando i coniugi compaiono innanzi al Giudice si trovano proprio in quella fase in cui il dialogo si è interrotto ed ogni forma di comunicazione diventa, di fatto, veicolo di ostilità. Ben diverso sarebbe se il Giudice (che viene comunque ancora ascoltato dalle parti con attenzione e rispetto) a quell'udienza potesse prospettare ai coniugi e ai loro avvocati i vantaggi derivanti dal far pervenire sul suo tavolo una proposta di regolamentazione delle relazioni post-separazione elaborata in comune da padre e madre nell'ambito di un percorso strutturato di mediazione familiare. Questo scenario sarebbe ben diverso dallo sterile rituale del tentativo di conciliazione, in quanto punterebbe sulla responsabilizzazione dei genitori e avrebbe come ulteriore effetto un alleggerimento del carico emotivo che grava su magistrati, avvocati e Servizio Minori quando si decide sul destino di genitori e figli.

L'art. 4 del progetto di legge, in sostituzione dell'art. 110 della legge 29 aprile 1986 n. 49 prevede l'invito da parte del Commissario della Legge a rivolgersi ad un



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello

mediatore familiare, pubblico o privato, per verificare la possibilità di avviare un percorso di mediazione familiare; il mediatore può essere scelto di comune accordo, oppure su designazione del Commissario della Legge.

Ove l'intervento si concluda positivamente le parti, assistite dai rispettivi legali, presenteranno al Commissario della Legge il testo dell'accordo raggiunto. In caso di insuccesso il Commissario della Legge adotterà gli opportuni provvedimenti, previa acquisizione di una dichiarazione del mediatore comprovante l'esito negativo del tentativo di mediazione.

E' inoltre previsto, all'art. 5, che, purché in presenza di minori, anche nei giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o di successiva modifica delle relative condizioni e in ogni altro procedimento avente ad oggetto la tutela dei minori, qualora ne ravvisi la necessità, il Commissario della Legge possa invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un mediatore familiare pubblico o privato ai sensi del superiore articolo.

Il progetto di legge prevedere ovviamente, *in primis*, la definizione e disciplina della mediazione familiare e della figura professionale del mediatore familiare.

Siccome la mediazione familiare ha per finalità quella di garantire a tutti la possibilità di intraprendere il percorso di mediazione familiare, compresi quindi i cittadini non abbienti, l'art. 6 del progetto di legge prevede un successivo decreto delegato dovrà prevedere tariffe piene, agevolate o addirittura la gratuità del servizio del mediatore familiare pubblico, a seconda delle tabelle di reddito delle parti.

Ancora all'art. 6 del progetto di legge, trova istituzione un Registro Pubblico dei Mediatori Familiari al quale potranno iscriversi i professionisti esperti nelle tecniche di mediazione, negoziazione e *problem solving* in possesso di laurea in discipline giuridiche, sociali, psicologiche e pedagogiche, che abbiano frequentato un master in mediazione familiare (anche in Italia), avente determinati requisiti, anche questi previsti dal successivo decreto delegato.

In ultima analisi, l'adozione di questo istituto, così come delineato nel progetto di legge e con le direttive che vengono poste per la redazione del successivo decreto delegato, appare utile e necessario per il nostro ordinamento. La MF, oltre a



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

liberare l'Ufficio del Magistrato sammarinese da molte incombenze – fatto che gli consentirà di potersi dedicare a materie che gli sono più proprie con maggior tempo e cura - potrà offrire un valido percorso alle problematiche delle coppie in presenza di minori e costituire un utile sbocco occupazionale per i professionisti coloro che vorranno specializzarsi in questo settore.